



Nn. 2603, 2452 e 2545-A

Relazione orale
Relatore RANUCCI

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 22 giugno 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (n. 2603)

d'iniziativa dei senatori CROSIO, SCIBONA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, ARACRI e Maurizio ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2016

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (n. 2452)

d’iniziativa dei senatori BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA e MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2016

Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di *telemarketing* selvaggio (n. 2545)

d’iniziativa della senatrice GRANAIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2016

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 2603

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
– della 14 ^a Commissione permanente	»	11

Disegni di legge:

– n. 2603, d’iniziativa dei senatori Crosio ed altri, e testo proposto dalla Commissione	»	13
– n. 2452, d’iniziativa dei senatori Bonfrisco ed altri	»	19
– n. 2545, d’iniziativa della senatrice Granaiola	»	20

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 2603 e su emendamenti

(Estensore: PALERMO)

7 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su un ulteriore emendamento

(Estensore: PALERMO)

14 marzo 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.12 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraverso l'elencazione di specifici principi e criteri direttivi.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: COLLINA)

16 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: COLLINA)

23 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: TORRISI)

30 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge n. 2603 e su emendamenti

(Estensore: ALBERTINI)

27 aprile 2017

La Commissione, esaminato il provvedimento, nonché i relativi emendamenti,

premessi che:

il disegno di legge – composto da un solo articolo – introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, anche qualora il proprio numero, fisso o mobile, non sia presente negli elenchi pubblici degli abbonati, con l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica;

considerato che:

talune proposte emendative (1.12 e 1.13), prevedendo che dalla data di entrata in vigore della legge tutti i consensi precedentemente prestati dai cittadini iscritti al registro siano annullati e cessino di produrre effetti, determinano la cessazione retroattiva degli effetti di precedenti autorizzazioni al trattamento dei dati personali, a prescindere dall'operare di determinazioni di revoca da parte dell'interessato, sia pure in forma implicita;

gli emendamenti 1.15, 1.12 (testo 2), 1.17 e 1.18 - nella parte in cui prevedono che in caso di violazione delle disposizioni in materia di trasferimento a terzi di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si applichi la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto medesimo - necessitano di un coordinamento con la previsione di cui all'articolo 167 del medesimo codice della *privacy* che, in materia di illeciti penali, dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del citato arti-

colo 45 è punita, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. Tale coordinamento si rende necessario sia per esigenze di chiarezza della fattispecie sanzionatoria, sia per evitare il rischio di elusione del principio del *ne bis in idem*;

l'emendamento 1.28, nella parte in cui demanda interamente al decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le sanzioni applicabili in caso di violazione di quanto previsto nella medesima proposta emendativa, introduce profili di criticità con il principio di tipicità e di riserva di legge di cui all'articolo 1 della legge n. 681 del 1981;

gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3 - nella parte in cui ricollegano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge n. 249 del 1997 alla violazione dell'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici iscritti al registro di comunicazione di cui al regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 - pongono problemi di coordinamento con l'articolo 24 del predetto regolamento, che punisce le violazioni del regolamento medesimo con le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge n. 249 del 1997;

la proposta emendativa 1.0.4 - recante misure in materia di tutela a favore dei consumatori nelle attività svolte da *call center* - nella misura in cui ricollega la rilevantissima sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 120.000 a euro 2.500.000) a fattispecie che non appaiono essere sufficientemente determinate introduce elementi di criticità con i principi di legalità, tassatività e proporzionalità della fattispecie sanzionatoria;

per quanto di propria competenza, esprime:

parere non ostativo sul testo;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.12 e 1.13, a condizione che vengano riformulati analogamente all'emendamento 1.14;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.15 e 1.12 (testo 2), a condizione che le parole: «In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-ter, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis,» siano sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-ter, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis,»;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.17 e 1.18, a condizione che le parole: «In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003» siano sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice»;

parere non ostativo sull'emendamento 1.28 a condizione che venga soppresso l'ultimo periodo;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, a condizione che le parole: «le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249», ovunque ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249»;

parere contrario sull'emendamento 1.0.4;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LANIECE)

sul disegno di legge n. 2603 e su emendamenti

8 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.28 e 1.0.1.

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 1.12 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

su un ulteriore emendamento

14 marzo 2017

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su ulteriori emendamenti

16 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

31 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella

determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso.

su un ulteriore emendamento

13 giugno 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.5 (testo 3) relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

su emendamenti al disegno di legge n. 2603

(Estensore: CARDINALI)

28 febbraio 2017

La Commissione, considerato che il disegno di legge ha l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica, consentendo, nel contempo, alle realtà imprenditoriali che si avvalgono di tali strumenti l'opportunità di continuare ad operare in un contesto regolamentato in maniera più chiara;

rilevato che il provvedimento conta di un solo articolo, che introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, che siano o meno iscritti. Le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti verranno apportate con un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge;

considerato che tra gli emendamenti presentati al disegno di legge, ancorché non assegnato per il parere alla 14^a Commissione, ve ne sono alcuni che toccano profili di rilevanza per la Commissione;

considerati in particolare gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18, che vietano con qualsiasi forma o mezzo la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento e vietano altresì il trasferimento, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento a terzi al di fuori del territorio nazionale;

considerati anche gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, in base ai quali si prescrive che i soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di *call center* hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

formula, per quanto di competenza:

parere non ostativo sugli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18, poiché il divieto di cessione dei dati personali a terzi opera, per il titolare del trattamento, in coerenza con il principio della «limitazione della finalità», per cui i dati personali sono raccolti dal titolare del trattamento per finalità determinate ed «esplicite», e con il principio della “minimizzazione dei dati”, che devono essere limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali);

parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, osservando tuttavia che, per quanto concerne gli affidamenti a terzi di servizi di *call center* effettuati da soggetti pubblici o equiparati (considerando n. 38 della direttiva 2014/24/UE, considerando n. 53 della direttiva 2014/25/UE, considerando n. 56 della direttiva 2014/23/UE), potrebbe essere valutata la sostituzione della parola: «esclusivamente» con: «preferibilmente», al fine di non richiedere agli operatori l’iscrizione preventiva al registro di cui all’articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; rimarrebbe ferma peraltro, ai sensi dello stesso comma, ultimo periodo, la necessità di iscrizione quale obbligo contemplato nel contratto di affidamento del servizio, senza discriminazioni in base alla nazionalità e alla sede;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CROSIO ED ALTRI

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

Art. 1.

1. Possono iscriversi, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove disposizioni in materia di **iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni** e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante **operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.**

3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

2. I cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, possono revocare la propria opposizione in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 **del 2010**, possono revocare, **anche per periodi di tempo definiti**, la propria opposizione **nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento**, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

5. Con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

6. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare annualmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare **mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale**, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3.

1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2452

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BONFRISCO ED ALTRI

Art. 1.

(Aggiornamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178)

1. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento.

2. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche

le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli adempimenti di cui all'articolo 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2545

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE GRANAIOLA

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge introduce modifiche alla disciplina del registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 78, al fine di prevenire ed impedire forme invasive di *tele-marketing*.

2. La disciplina di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si applica a tutte le numerazioni fisse o mobili, indipendentemente se esse siano o no riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del medesimo codice.

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica, altresì, a tutti i trattamenti di dati per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, aventi origine dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico o aventi origine dalla cessione o dalla vendita di tali dati ad altri operatori da parte di titolari di attività *on-line* ovvero *off-line* che abbiano raccolto tali dati, anche legittimamente, presso gli interessati o presso terzi.

Art. 2.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al de-

creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-*bis* del presente articolo» sono soppresse;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del medesimo articolo, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), non è consentito nei confronti di chi abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione fissa o mobile della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 3-*ter*. Al registro di cui al periodo precedente possono iscriversi tutti coloro in possesso di numerazioni fisse o mobili, siano esse pubblicate o no negli elenchi telefonici pubblici di cui all'articolo 129. L'iscrizione al registro comporta la cancellazione automatica di tutti i consensi dati precedentemente dall'interessato per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), anche se il consenso è stato espresso con strumenti diversi dall'iscrizione negli elenchi telefonici pubblici»;

c) al comma 3-*ter*, lettera *f*), le parole: «di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante» sono sostituite dalle seguenti: «di garantire l'identificazione della linea chiamante»;

d) al comma 4, le parole: «servizi analoghi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi connessi».

Art. 3.

(Obbligo di informativa)

1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori o i loro respon-

sabili o gli incaricati del trattamento di dati personali, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati come sono stati estratti i loro dati personali, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni.

Art. 4.

(Promozione di campagne informative)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono campagne informative, almeno biennali, rivolte agli abbonati, idonee a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente

legge, da parte del gestore del servizio o da parte di terzi ad esso connessi, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 6.

(Disposizioni attuative e finanziarie)

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 78, le modifiche conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

